

STATUTO ASSOCIAZIONE FISM FERRARA

1) CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI:

- Art. 1 Costituzione;
- Art. 2 Finalità e attività;
- Art. 3 Patrimonio;
- Art. 4 Risorse;
- Art. 5 L'adesione alla Fism;
- Art. 6 Ammissione, Diritti e Doveri, Recesso, Decadenza, Espulsione;
- Art. 7 Volontari.

2) CAPO II – GLI ORGANI:

- Art. 8 Organi;
- Art. 9 L'assemblea degli associati. Composizione. Convocazione. Validità;
- Art. 10 Attribuzioni dell'Assemblea;
- Art. 11 Il Consiglio Direttivo, Composizione, Durata;
- Art. 12 Attribuzioni del Consiglio Direttivo;
- Art. 13 Convocazione, Validità delle riunioni;
- Art. 14 Il presidente e il Vice Presidente;
- Art. 15 Il Consulente Ecclesiastico;
- Art. 16 Organi di controllo;
- Art. 17 Commissioni.

3) CAPO III – BILANCIO ED ESERCIZIO. LIBRI SOCIALI. MODIFICHE DELLO STATUTO. SCIoglimento. NORMA DI RINVIO:

- Art. 18 Bilancio ed esercizio;
- Art. 19 Libri sociali;
- Art. 20 Modifiche statutarie;
- Art. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- Art. 22 Norma di rinvio.

Carlo Mancini





CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

La FISM Ferrara (Federazione Italiana Scuole Materne di Ferrara), associazione senza scopo di lucro, è stata costituita nel 1972 allo scopo di sostenere le scuole materne (ora scuole dell'infanzia) che orientano la propria attività all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita, nella loro missione civile e pastorale a servizio delle comunità locali.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione della Associazione sarà "FISM Ferrara ets".

L'Associazione aderisce alla FISM Nazionale e alla FISM Regionale dell'Emilia-Romagna.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede legale è in Ferrara.

Art. 2 - Finalità e attività.

L'Associazione FISM Ferrara non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

L'Associazione promuove, in modo adeguato alle esigenze pedagogiche, l'educazione integrale della persona, in una visione cristiana della vita, in armonia con l'opera della famiglia e della comunità ecclesiale.

La FISM Ferrara - ispirandosi al Magistero della Chiesa – fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., dell'Unione europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

A) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, quali:

- attività e servizi per la qualificazione e la formazione permanente dei docenti, degli educatori, dei coordinatori pedagogici, dei gestori/amministratori e degli operatori della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, mediante iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
- attività di innovazione, sperimentazione e ricerca anche mediante accordi con le Università ed altre istituzioni culturali;
- iniziative e servizi di coordinamento pedagogico;
- servizi di documentazione della attività educativa e pedagogica svolta dalle scuole dell'infanzia e dai servizi 0/6;
- promozione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti alle bambine e ai bambini;

BM

- iniziative per la costituzione di nuove scuole dell'infanzia e di servizi educativi 0/6, nonché di reti di scuole ed ogni altra iniziativa volta a migliorare l'offerta educativa nel territorio;
- iniziative e servizi di sostegno alla capacità genitoriale e alla responsabilità educativa delle famiglie;
- iniziative educative finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e del dono;
- iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
- iniziative finalizzate a favorire sul territorio forme di coordinamento e di collaborazione per la efficiente gestione economica e organizzativa delle scuole e dei servizi socioeducativi, per la loro elevata qualità pedagogica e formativa e per la loro originalità valoriale nella vita della comunità;
- promozione di iniziative e servizi di assistenza pedagogica, didattica, giuridica ed amministrativa per le scuole dell'infanzia e i servizi educativi 0/6;
- attività di affiancamento, sostegno e rappresentanza degli associati nei rapporti con le istituzioni civili e religiose;

B) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali:

- ricerche, studi, incontri, seminari, convegni in ambito pedagogico ed educativo;
- iniziative e servizi di documentazione in ambito pedagogico ed educativo;
- attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia ed il pluralismo scolastico ed educativo;
- iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore del servizio educativo reso alla comunità dagli enti associati;
- promuovere adeguate iniziative per l'adozione, da parte delle competenti istituzioni, di provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per assicurare il giusto riconoscimento della funzione pubblica svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie e dai servizi educativi 0/6;

C) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, quali:

- promozione di servizi e iniziative di contrasto alla povertà educativa;
- attività finalizzate a sostenere l'offerta di servizi extrascolastici nel territorio;
- iniziative solidaristiche a favore di minori e nuclei familiari in difficoltà.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, aderisce a FISM Nazionale e FISM Regionale e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

Art. 3 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.





Il fondo di dotazione è incrementato dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme espressamente destinate ad incremento del fondo di dotazione.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 – Risorse.

Per l'adempimento dei propri compiti la Associazione dispone delle seguenti risorse:

- quote associative;
- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.

Art. 5 - L'adesione alla FISM.

Possono associarsi alla FISM i soggetti giuridici senza scopo di lucro che gestiscono scuole dell'infanzia e/o servizi educativi 0/6, che facciano domanda di adesione dichiarando di:

- a. riconoscersi e condividere i principi fondativi della FISM;
- b. accettare e impegnarsi ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della FISM di Ferrara e della FISM Nazionale.

L'adesione alla FISM di Ferrara comporta l'adesione anche alla FISM Nazionale.

Art. 6 – Ammissione. Diritti e doveri. Recesso. Decadenza. Espulsione

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento della domanda di ammissione all'Associazione, dandone comunicazione motivata al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento.

Contro il diniego di ammissione, entro 30gg dal ricevimento della relativa comunicazione, il richiedente può proporre ricorso alla Assemblea che decide nella prima riunione utile.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

Gli enti associati inadempienti agli obblighi sociali possono essere sospesi o espulsi dalla Associazione.

La sospensione può essere comminata, per un periodo determinato non superiore a 12 mesi, quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all'espulsione.

L'espulsione viene deliberata quando ricorrano gravissimi, comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o si sia dimostrata inefficace un'eventuale sospensione.

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La procedura disciplinare è la seguente:

- il Presidente della Associazione contesta l'addebito all'ente associato entro 30 giorni dalla

data di conoscenza del fatto addebitato;

- l'ente interessato è tenuto a riscontrare le contestazioni e a presentare le proprie eventuali giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione;
- il Consiglio Direttivo adotta il provvedimento disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Qualora l'ente non eserciti questa possibilità il Consiglio procede ugualmente;
- se il Consiglio Direttivo non adotta alcun provvedimento entro tale termine, il procedimento disciplinare decade ad ogni effetto.

L'ente interessato può proporre ricorso alla Presidenza Nazionale della FISM, avverso il provvedimento disciplinare, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

L'associato che non versa la quota associativa nella misura, nei termini e con le modalità definite dal Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso e può proporre ricorso, entro 30 gg dal ricevimento della relativa comunicazione, alla Assemblea che decide alla prima riunione utile.

L'associato può recedere dalla FISM mediante comunicazione scritta inviata al competente Presidente Provinciale. L'associato recedente è tenuto a pagare l'intera quota associativa dell'anno corrente al momento del recesso.

Art. 7 - Volontari

L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario l'Associazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario della Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

CAPO II - GLI ORGANI

Art. 8 – Organi.

La Associazione ha i seguenti organi:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche negli organi della Associazione, ad esclusione di quella dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'incarico stesso nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere elette negli organi associativi le persone che ricoprono cariche di vertice nelle



P. M.



organizzazioni politiche del territorio e i dipendenti della Associazione; se la causa di ineleggibilità subentra nel corso del mandato l'interessato decade dalla carica associativa.

Le riunioni degli organi sociali collegiali possono avvenire anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- ai componenti dell'organo sociale di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 – L'Assemblea degli associati. Composizione. Convocazione. Validità.

L'assemblea è composta da tutti gli associati.

L'associato può conferire delega ad altro associato. È ammessa una sola delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo. Può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati con l'indicazione dell'argomento da porre in discussione; la convocazione deve avvenire entro due mesi dalla data della richiesta.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente, anche a mezzo delega, la maggioranza degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati nel Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea.

1. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a. eleggere il Presidente della Associazione;
- b. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- c. eleggere l'Organo di controllo e determinare il relativo compenso;
- d. approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le norme per l'elezione degli organi sociali e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. approvare il bilancio di esercizio (o consuntivo) e, se previsto, il bilancio sociale;
- f. decidere sugli eventuali ricorsi degli aspiranti associati non ammessi e degli associati dichiarati decaduti;
- g. deliberare sugli altri argomenti che il Consiglio Direttivo intende sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sull'eventuale fusione, scissione, trasformazione, sullo scioglimento e sulla nomina di uno o più liquidatori dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste nel presente statuto

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo. Composizione. Durata.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di cinque (5) ed un massimo di nove (9) membri, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea degli associati. Il Presidente convoca il nuovo Consiglio Direttivo per il formale insediamento entro al massimo 20 giorni dalla data dell'assemblea elettiva.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di tre volte.

La cessazione dalla carica di Consigliere avviene per dimissioni, decadenza e decesso ovvero per altre cause previste dalla legge.

I Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a tre sessioni consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

Il consigliere cessato viene sostituito con altra persona sulla base dell'esito delle elezioni.

Esaurita la disponibilità di candidati deve essere convocata l'assemblea per l'elezione del sostituto. I sostituti così eletti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo originariamente eletti, il Consiglio stesso, nella sua interezza, si intende decaduto. Il Presidente uscente, nelle more dell'Assemblea per il rinnovo, provvederà alla ordinaria amministrazione della Associazione.

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. eleggere al proprio interno il Vicepresidente;
- b. promuovere e realizzare le attività istituzionali approvate all'Assemblea degli Associati;
- c. provvedere alla ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione dell'Associazione, nei limiti di cui al presente statuto;
- d. ammettere i nuovi associati;
- e. stabilire la quota associativa annuale;
- f. redigere il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio sociale, se previsto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei federati;
- g. adottare eventuali provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- h. dichiarare la decadenza degli associati nei casi di cui all'art. 6 del presente statuto;
- i. istituire e nominare i componenti delle eventuali Commissioni;
- j. nominare e revocare i rappresentanti della Associazione nelle società, associazioni, organismi, sia civili che ecclesiali, nelle quali l'Associazione è presente, stabilendo i principi di partecipazione;
- k. approvare i regolamenti attuativi dello statuto e gli eventuali regolamenti relativi alle attività che la associazione svolge;
- l. individuare le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione intende svolgere e





documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente e ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Art. 13 - Convocazione. Validità delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Presidente può fare intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo persone che siano utili alla trattazione di argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Le sedute del Consiglio sono valide quando vi partecipa la metà più uno dei suoi componenti. Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgono la maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate, senza diritto di voto, anche in via permanente persone che possono dare un contributo importante sui temi di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione nei confronti dei terzi, delle autorità e in giudizio, ha la responsabilità della politica associativa e ne dirige tutta l'attività.

Spetta al Presidente:

- a) la responsabilità del buon andamento dell'Associazione, e in relazione a ciò coordina, dirige e controlla l'attività della Associazione dei suoi organi e delle Commissioni; interviene presso gli associati per le necessità di sostegno, di verifica e di controllo; cura le relazioni esterne con istituzioni e organizzazioni civili ed ecclesiali;
- b) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo stabilendo l'ordine del giorno;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) dirigere, coordinare e controllare le attività, il personale e i collaboratori della Associazione;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento dei servizi
- f) assumere, in caso di comprovata necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non può ricoprire l'incarico per più di tre mandati consecutivi.

Non può essere eletto alla carica di Presidente colui che alla data della assemblea elettiva abbia compiuto i 70 anni di età. La maturazione di tale età nel corso del mandato non interrompe l'espletamento della carica.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente della Associazione, il quale coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e lo rappresenta o lo sostituisce in caso di assenza e/o di necessità. In caso di cessazione del Presidente per dimissioni o per altre cause, il Vicepresidente, che lo sostituisce nelle more, convoca tempestivamente l'Assemblea degli associati per la nuova elezione.

Art. 15 – Il Consulente Ecclesiastico.

Il Consulente Ecclesiastico è nominato dall'autorità ecclesiale territoriale.

Il Consulente Ecclesiastico ha il compito di adoperarsi perché le attività della Associazione siano animate da spirito cristiano, siano conformi alle direttive dell'autorità ecclesiastica e rispondenti alla attesa e alle reali esigenze della comunità ecclesiale.

Il Consulente Ecclesiastico sollecita e promuove, in collaborazione anche con gli uffici diocesani, l'inclusione e la valorizzazione della scuola dell'infanzia nella pastorale parrocchiale e nelle attività dell'Ufficio diocesano della Scuola e dell'Educazione.

Propone e favorisce iniziative per la formazione religiosa delle docenti e l'educazione cristiana delle famiglie.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 16 – Organo di controllo

L'Organo di Controllo dell'Associazione è monocratico.

Il componente dell'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.

Il componente dell'Organo di Controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dalla Associazione.

Il componente dell'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Art. 17 – Commissioni.

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni, o gruppi di lavoro, composte da Consiglieri e da persone esterne esperte, con compiti di studio, approfondimento ed elaborazione di progetti, programmi e attività su temi di particolare rilevanza e/o di specifico interesse degli associati.

Il Consiglio regola le attività e l'organizzazione delle Commissioni delle quali possono farne parte anche persone esterne, che abbiano competenza ed esperienza nel settore.





Di norma le Commissioni sono coordinate e dirette da un componente il Consiglio Direttivo o da una persona indicata dal Consiglio stesso.

L'Associazione assicura che le Commissioni abbiano ogni supporto per il loro buon funzionamento.

CAPO III – BILANCIO ED ESERCIZIO. LIBRI SOCIALI. MODIFICHE DELLO STATUTO. SCIoglimento. NORMA DI RINVIO

Art. 18 – Bilancio ed esercizio.

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio (o consuntivo) viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Associazione ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.

Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o per statuto.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

La quota associativa annuale deve tenere conto delle quote dovute alla FISM Nazionale e alla FISM Regionale e il suo importo deve assicurare l'equilibrio di bilancio della Associazione.

Il bilancio della Associazione evidenzia separatamente le componenti delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali.

Art. 19 Libri sociali

La Associazione deve obbligatoriamente tenere:

- il libro degli Associati;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- il registro dei volontari, se presenti.

Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.

Gli associati hanno diritto di consultare ed estrarre copia dei libri sociali, entro 30 giorni dalla richiesta formulata in forma scritta ed inviata al Presidente dell'Associazione, che deve garantire il rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 20 – Modifiche statutarie.

Le modifiche del presente statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, dovranno essere deliberate



dall'Assemblea straordinaria con la presenza, in prima convocazione dei due terzi e in seconda convocazione di almeno due quinti, degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Le delibere di fusione, scissione e trasformazione della Associazione ai fini di cui al presente articolo sono equiparate a quelle comportanti modifiche statutarie.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione FISM che abbia conseguito la qualifica di ets, o ad altro ente del terzo settore che abbia finalità analoghe, individuato dall'Assemblea straordinaria, acquisito il parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per quanto qui non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e le altre norme in materia di organizzazioni ed enti del terzo settore.

Handwritten signature



